

**N. R.G. 487/2018**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

Composta dai Magistrati

dott. Giovanni Picciau                      Presidente Rel.  
dott. ssa Giulia Dossi                      Consigliere  
dott. Enrico Freni                          Consigliere Ausiliario

nella pubblica udienza del 3 Giugno 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.2710/2017 del Tribunale di Milano, giudice dr.ssa Bertoli, promossa con ricorso

DA

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. 07516911000 con il con il patrocinio dell'avv. IANNETTI GIANLUIGI NNTGLG66H04H501A e dell'avv. MARAZZA MAURIZIO (MRZMRZ32P15H501T) VIA DELLE TRE MADONNE, 8 00197 ROMA; dell'avv. MARAZZA MARCO (MRZMRC72E26H501P) VIA DELLE TRE MADONNE, 8 00197 ROMA; dell'avv. DE FEO DOMENICO (DFEDNC62E04A662D) VIA LUTEZIA, 5 00198 ROMA; elettivamente domiciliato PIAZZA VELASCA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. Iannetti Gianluigi

APPELLANTE





I ricorrenti lavorano tutti alle dipendenze di Autostrade per l'Italia Spa, svolgendo mansioni diverse da quelle riservate al personale esattore.

A sostegno della domanda i ricorrenti avevano in particolare sostenuto che, in forza del contratto integrativo aziendale siglato in data 28 Luglio 2015, al personale non esattore andava riconosciuto il diritto ai ticket restaurant anche per le giornate non di lavoro effettivo ma equiparabili a quelle di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 43 CCNL, tuttora vigente.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda; ha osservato:

al rapporto di lavoro dei ricorrenti si applica il CCNL per il personale dipendenti di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;

l'art. 43, punto G del CCNL 2015, rubricato "indennità di mensa" prescrive quanto segue: "24. Dove esistono nuclei consistenti di personale, la società esaminerà la possibilità di istituire mense aziendali. 25. Nei casi ove ciò non sia possibile la Società corrisponde, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni, una indennità sostitutiva nella misura di 2,58 (lire 5000) giornalieri);

con accordo integrativo aziendale del 18.9.2007 Autostrade e le OO.SS. hanno concordato di modificare il trattamento relativo alla indennità di mensa con riferimento al solo personale addetto all'esazione pedaggi, prevedendo che "in sostituzione di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa, art. 43 punto 25, al personale addetto all'esazione pedaggi verrà corrisposto un ticket restaurant del valore unitario di euro 5.29 .... In ogni caso a decorrere dal 1 gennaio 2008 cesserà di avere effetto nei confronti del personale addetto all'esazione pedaggi quanto contrattualmente definito per l'indennità di mensa e verrà corrisposto, anche coprendo successivamente il periodo, il ticket restaurant...Inoltre in modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell'indennità di mensa ...il ticket restaurant verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e ... conseguentemente per lo stesso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. alla effettiva prestazione di cui all'art. 43 punti 25 e 34 ; .

on un successivo accordo aziendale del 21.7.2015 il Gruppo Autostrade per l'Italia e le OO. SS. hanno concordato di modificare il trattamento relativo alla indennità mensa con riferimento al personale non addetto all'esazione pedaggi ; .



le parti hanno stabilito: “ *A tutto il personale che attualmente beneficia dell’indennità sostitutiva di mensa di cui all’art. 43 , punto g del vigente CCNL, l’Azienda riconoscerà a decorrere dal 1.10.2015 , in luogo della predetta indennità , un ticket restaurant del valore di euro 5,29 “.*

Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto – applicando i criteri di cui agli articoli 1362 e ss. cod. civ. , esaminando il tenore letterale delle disposizioni suddette e non riconoscendo un decisivo rilievo al comportamento successivo delle parti - non fondata l’interpretazione sostenuta da Autostrade circa l’intenzione delle parti di estendere al personale operativo della società lo stesso trattamento del ticket restaurant previsto per gli addetti all’esazione pedaggi sin dall’accordo sindacale aziendale del 18 settembre 2007 ; ha osservato che “ nemmeno si traggono elementi utili a supporto dell’una piuttosto che dell’altra tesi dall’esame della normativa non contrattuale in materia di buoni pasto ( art. 51, comma 2 lettera c TUIR n. 917/1986 , come modificato dall’art. 1, comma 16 e 17 legge n. 190/2014 ) che nulla dispone sul punto di interesse.

Ha proposto appello Autostrade per l’Italia Spa chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto della domanda.

All’udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.

oooooooo

L’appello proposto da Autostrade per l’Italia Spa è infondato per le considerazioni che seguono.

Con un unico articolato motivo di appello Autostrade censura l’interpretazione data dal Tribunale all’accordo sindacale del 21 luglio 2015,

La società sostiene che il Tribunale di Milano non abbia correttamente applicato i criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c. c. ; assume che nell’interpretazione della contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non è sempre ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale dell’accordo e che “ quindi nell’interpretazione del contratto è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali ( anche di diversi accordi ) prescritto dall’art. 1363 cod. civ. ; ritiene che con l’accordo del 21 luglio 2015 la comune volontà delle parti è stata quella di superare la disposizione dell’art. 43 , lettera g del CCNL in tema di indennità di mensa e che l’accordo “ non rappresenta



altro che l'estensione a tutto il personale operativo del trattamento introdotto per i soli addetti all'esazione pedaggi con l'accordo 18 settembre 2007 “ .

L'appellante evidenzia inoltre che la soluzione ermeneutica suddetta sia conprovata da un lato dal pacifico e concludente comportamento delle parti ( le indicazioni operative della società non hanno dato origine a contrasti e/o contenziosi essendo state pacificamente condivise ed accettate in tutto il territorio nazionale. ) e dall'altro attraverso una interpretazione sistematica degli accordi succedutesi in materia.

Tali censure , ad avviso della Corte , non colgono nel segno.

In punto di diritto , osserva la Corte che l'interpretazione degli accordi suddetti debba essere effettuata , trattandosi di atti di autonomia privata , seguendo i criteri contenuti negli articoli 1362-1371 cod. civ. e che debbano applicarsi nella fattispecie i principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di interpretazione dei contratti collettivi.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che” nell'interpretazione del contratto collettivo ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune , cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti , l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari , il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali ( Cass. Sez. Lav. 19357/2013 ).

In altre decisioni la Corte di Cassazione ha precisato che “ *in materia , fra i criteri di ermeneutica contrattuale , fondamentale e prioritario è quello letterale , che è suscettibile di integrazione mediante gli altri criteri interpretativi , i quali svolgono una funzione sussidiaria solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro ed equivoco significato* “ ( così in motivazione Cass. Sez. Lav. 26442/2011).

Tenuto conto di tali principi, ritiene la Corte di condividere , alla luce dell'inequivoco dato letterale dell'accordo in discussione , quanto già osservato dal giudice di prime cure e cioè che dalla lettura dell'accordo del 2015 non emerge alcun elemento da cui desumere l'esistenza di un intento di totale estensione per tutti i dipendenti delle regole del ticket restaurant già previste dall'accordo del 2007 per i dipendenti addetti all'esazione del pedaggio poichè “ l'accordo aziendale del 2007 non è in alcun modo richiamato o menzionato nel contratto del 2015 , né nel nuovo testo regolamentare è espressa – nelle premesse o in altra disposizione – la volontà di



utilizzare il nuovo accordo aziendale quale strumento per perseguire la parificazione retributiva ( in senso lato ) dei dipendenti non esattori con quelli esattori. “.

Nell'accordo del 2015 , per i dipendenti non esattori è stato infatti previsto esclusivamente che : “ *A tutto il personale che attualmente beneficia dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 43 , punto g del vigente CCNL, l'Azienda riconoscerà a decorrere dal 1.10.2015 , in luogo della predetta indennità , un ticket restaurant del valore di euro 5,29 “* , senza alcuna ulteriore dichiarazione derogatoria – invece presente nell'accordo del 2007 – alla disciplina dell'art. 43 citato del CCNL del settore .

Ne consegue che , al di là della sola previsione della sostituzione dell'indennità di mensa con il ticket restaurant , per il resto deve applicarsi per i dipendenti non esattori, anche dopo l'accordo del 2015, l'ulteriore disciplina non derogata di cui all'art. 43 cit. del CC,C.N.L. del settore.

Si deve aggiungere che la comunicazione aziendale del 29.9.2015 con la quale la società informava i dipendenti dell'introduzione del ticket, proponendo la propria interpretazione dell'accordo del 2015, risulta – come correttamente già rilevato dal giudice di prime cure – tempestivamente contestata da parte della sigla sindacale cui appartengono ed .

Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.

In conclusione , l'appello va rigettato.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/2014 e 37/2018 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, come in dispositivo ; con distrazione in favore dei difensori.

### **PQM**

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2710/2017 del Tribunale di Milano ;

condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali che , in favore degli appellati, liquida in complessivi euro 1900,00, oltre spese generali ed oneri di legge; con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Milano 3 Giugno 2019



IL PRESIDENTE

Giovanni Picciau

